



Modello CUD 2009: tutte le novità della certificazione

Gabriele Bonati *Consulente aziendale in Lodi*

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 11 novembre 2008 (pubblicato, a norma dell'art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007, sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate), ha approvato lo schema di certificazione unica, CUD/2009 (redditi 2008), e le relative istruzioni (sia per il lavoratore, sia per il datore di lavoro).

La certificazione unica deve, come di consueto, attestare l'ammontare complessivo dei redditi (correnti e tassati separatamente) di lavoro dipendente, dei redditi a questi assimilati e dei redditi di pensione (artt. 49 e 50, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, Tuir), delle indennità di fine rapporto (compresi i relativi acconti e anticipazioni) e prestazioni pensionistiche integrative erogate in forma di capitale, delle ritenute d'acconto operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei dati previdenziali e assistenziali Inps, Inpdap e Ipost, relativi all'anno 2008.

Con il provvedimento di approvazione del modello, l'Agenzia delle Entrate ha altresì precisato quanto segue:

□ l'esposizione dei dati (essendo uno schema di certificazione e non un modello) deve avvenire nel rispetto della sequenza, della denominazione e del numero progressivo dei campi ivi previsti (i campi non utilizzati possono essere omessi, se tale modalità risulta più agevole), mentre eventuali situazioni aggiuntive, per il medesimo lavoratore (ovvero percettore dei redditi interessati alla certificazione), possono essere certificate utilizzando righe aggiuntive numerandoli progressivamente (mantenendo però la sequenza numerica dei campi approvata dall'Agenzia delle Entrate);

□ la certificazione unica, nel rispetto delle sopra esposte condizioni, può essere redatta anche con una veste grafica diversa da quella dello schema approvato;

□ ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2008, e che hanno ricevuto la certificazione CUD nella precedente versione, dovrà essere rilasciata, entro il termine del 28 febbraio 2009, una certificazione integrativa che potrà contenere solo i dati mancanti, ovvero tutti i dati compresi quelli già certificati (vale a dire riemissione della certificazione CUD nel nuovo trac-

ciato 2009; si suggerisce di consegnare la nuova certificazione con una nota di accompagnamento «il presente modello annulla e sostituisce quello precedentemente consegnato»);

□ la certificazione deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'Inps, anche dai datori di lavoro non sostituiti d'imposta, in passato tenuti alla presentazione dei mod. O1/M e DAP/12 per i dirigenti industriali. La certificazione CUD 2009, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall'interessato all'Inps ai fini degli adempimenti istituzionali. L'Istituto, attraverso i campi «mesi per i quali è stata presentata la denuncia E-Mens» sarà in grado di recuperare i necessari dati utili alla definizione delle prestazioni (per i periodi dal 2005 in poi non devono più essere forniti all'Inps gli SA/sost);

□ per l'Inpdap la certificazione CUD/2009 è riepilogativa dei dati contenuti nelle denunce mensili;

□ la certificazione CUD/2009 può essere presentata dal lavoratore all'Ipost ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali.

Termini di consegna

La certificazione CUD/2009 (redditi 2008) deve essere rilasciata (in duplice copia), unitamente alle informazioni per il contribuente, ai lavoratori interessati, entro il **28 febbraio 2009** (art. 4, comma 6-*quater*, Dpr n. 322/1998), ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato che ha cessato il rapporto di lavoro.

La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica (v. anche articolo 4, comma 6-*quater*, Dpr n. 322/1998).

Le istruzioni confermano che è facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione CUD in formato elettronico (v. Agenzia dell'Entrate, ris. n. 145, 21.12.2006), purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare



nella disponibilità della stessa e di poterla stampare ed utilizzare per i successivi adempimenti.

Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica, mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, precisano le istruzioni, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto, ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Rimane in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

Periodi di imposta successivi al 2008

Il nuovo schema di certificazione può essere utilizzato (cambiando i riferimenti temporali) anche per certificare i dati relativi ai periodi successivi al 2008, fino all'approvazione della nuova certificazione.

Vale a dire che potrà essere utilizzato per certificare i redditi 2009 ai lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro e che ne faranno richiesta.

Redditi diversi di natura finanziaria

L'art. 6 del provvedimento stabilisce che i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni o nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (articolo 67, comma 1, lettere da *c*) a *c-quinquies*), del Dpr n. 917/1986; Tuir), sono tenuti a rilasciare alle parti, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate.

Le novità

La certificazione 2009 contiene diverse novità legate all'evoluzione normativa.

Detrazioni d'imposta

La certificazione richiede nuove informazioni riguardanti alcune specifiche detrazioni d'imposta che il legislatore ha voluto riconoscere anche nel caso in cui non dovessero trovare capienza nell'imposta lorda dovuta dai lavoratori interessati e la nuova detrazione da riconoscere sui Tfr, in dettaglio:

a) detrazione forfettaria per 4 e più figli (1.200 euro): occorre indicare (**punto 31**) l'importo della detrazione che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni (lavoro dipendente, familiari a carico, oneri detraibili, canoni di locazioni e altre disposizioni normative), l'ammontare del credito (**punto 32**) riconosciuto dal sostituto d'imposta e (**punto 33**) l'importo delle detrazioni che non è stato riconosciuto. In presenza di tale campo compilato, qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso del credito non riconosciuto;

b) detrazioni per canoni di locazione: occorre indicare (**punto 36**) l'importo delle detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter dell'articolo 16 del Dpr n. 917/1986 (canoni di locazione) che ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 (carichi di famiglia) e 13 (lavoro dipendente) del medesimo Tuir, l'importo (**punto 36**) delle detrazioni riconosciute dal sostituto d'imposta e (**punto 38**) l'importo delle detrazioni non riconosciute dal sostituto d'imposta. Si ricorda che le detrazioni per canoni di locazione sono riconosciute dal sostituto d'imposta, previa richiesta da parte del lavoratore avente diritto (fornendo i dati necessari), in sede di conguaglio di fine anno;


c) totale detrazioni: occorre indicare il totale (**punto 39**) delle detrazioni derivante dalla somma delle detrazioni per carichi di famiglia, per lavoro dipendente, per oneri e per canoni di locazione;

d) detrazione sui trattamenti di fine rapporto: è previsto un nuovo punto che permette di indicare (**punto 109**) l'ammontare della detrazione prevista dal Dm 20 marzo 2008 spettante ai soggetti con reddito di riferimento utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione del Tfr non superiore a 30.000 euro.

Parziale detassazione degli straordinari e degli emolumenti di produttività

È stata inserita un'apposita sezione denominata «somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per premi di produttività e altre agevolazioni» che permette di certificare l'ammontare delle somme (corrisposte nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2008) che sono state assoggettate all'imposta sostitutiva del 10% a norma dell'art. 2 del Dl n. 93/2008 (legge n. 126/2008).

In particolare, viene richiesto di indicare (**punto 77**) l'ammontare delle somme interessate, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie, fino al limite di 3.000 euro, l'ammontare (**punto 78**)

Certificazione unica CUD/2009 (redditi 2008)


della corrispondente imposta sostitutiva del 10% (soggetti aventi diritto sono quelli che nel 2007 hanno avuto redditi di lavoro dipendente non superiori a 30.000 euro, ovvero, come specificato nella circolare Agenzia delle Entrate/Min. lav. n. 59/2008, soggetti che nel 2008 non hanno avuto alcun reddito di lavoro dipendente).

Qualora il sostituto d'imposta non abbia applicato, per qualsiasi motivo, l'imposta sostitutiva sui redditi emolumenti, gli stessi emolumenti, oltre ad

essere inseriti nel **punto 1** come redditi imponibili ordinariamente, andranno riportati (nel limite di 3.000 euro) anche nel **punto 77**, avendo cura però di barrare il **punto 80** (nessun dato ovviamente dovrà essere riportato nel **punto 78**, ritenute operate per imposta sostitutiva).

Assistenza fiscale

Nello spazio riservato ai dati del datore di lavoro, le istruzioni precisano che occorre indicare l'indi-



rizzo completo della sede (e non quella di altri soggetti) al quale deve pervenire la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del modello 730.

Il centro di assistenza fiscale comunicherà i dati contabili non più al sostituto d'imposta ma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvederà successivamente ad inviarli telematicamente al sostituto d'imposta.

Viene prevista anche quest'anno una graduale attuazione della predetta procedura, in quanto viene precisato che l'invio telematico ai sostituti d'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate sarà riservata ai soli sostituti d'imposta con domicilio fiscale in una delle province che verranno individuate con provvedimento della stessa Agenzia delle Entrate.

Novità nelle istruzioni per la compilazione

Il punto 8 (previdenza complementare) deve essere compilato qualora il sostituto abbia versato contributi e/o Tfr presso una forma di previdenza complementare o individuale.

Tale punto deve essere altresì compilato nell'ipotesi in cui il sostituto abbia tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza; nei punti 1 e 2 (reddito

imponibile) vanno interamente inserite le erogazioni liberali in denaro, pagate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 (vale a dire dal 28 maggio 2008, in quanto non sono più esenti fino a 258,23 euro); nel **punto 55** (casi particolari) è stato aggiunto il codice C nel caso di conguaglio di redditi erogati da diversi sostituti d'imposta a seguito del quale si debba procedere al recupero del credito per famiglie numerose e del credito per canoni di locazione riconosciuti dai precedenti sostituti d'imposta. In tale caso, nel **punto 5** dovranno essere indicati anche gli ammontari dei crediti recuperati.

Nelle annotazioni (cod. BM) indicare distintamente gli importi di tali crediti recuperati.

Sezione dati previdenziali Inps

Non è più presente il punto relativo al *bonus* per il posticipo del pensionamento (terminato il 31 dicembre 2007).

Tabella annotazioni

La casistica sale da 32 codici a 37 codici (i codici aggiuntivi interessano la detassazione e le nuove detrazioni).

GLI INSTANT DI GUIDA AL LAVORO

SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

a cura di Paola Sanna

La sicurezza e la tutela della salute sul posto di lavoro, rappresentano un obiettivo fondamentale che datore di lavoro e lavoratore devono perseguire insieme. Sulla base del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, questo volume vuole offrire **un'informazione di base, chiara ed efficace**, spiegando il ruolo del lavoratore e dei suoi comportamenti all'interno dell'azienda al fine di garantire un'adeguata protezione della salute di ciascuno.

Cod. 7055 - Pagg. 48 - € 7,00

UNA GRANDE NOVITÀ a soli € 7,00


SPECIALE AZIENDE

Il manuale contiene il modulo che il lavoratore deve sottoscrivere al fine di certificare l'avvenuta informazione.

PRENOTA SUBITO!

Fino al 14% di sconto per te

- Ordini da 1 a 49 pezzi → € 7,00 cad.
- Ordini da 50 a 100 pezzi → € 6,50 cad.
- Ordini superiori a 100 pezzi → € 6,00 cad.



L'offerta è disponibile solo on-line sul sito
<http://offerte.ilsole24ore.com/sicurezzaesalute>



Gruppo



La cultura dei fatti.